AL	LE	GA	TO	B
----	----	----	----	---

all'atto n	41265	di rep
	3920	_di raccolta

STATUTO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (struttura associativa di carattere privatistico con finalità di interessi pubblici)

TITOLO I

DEFINIZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Articolo 1

1- In conformità al disposto della Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7, vengono definiti ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), i territori agro-silvo-pastorali, ove è possibile praticare la caccia informa programmata e che non siano destinati a: "Oasi di protezione, zone di ripopolamento e catturali pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, zone di ricerca e di sperimentazione faunistica, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico venatorie ed altri istituti di protezione previsti dalla Legge n. 157/1992, aree protette ai sensi della normativa vigente, aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani e non soggette ad altrà destinazione".

Articolo 2

- 1- La ripartizione territoriale dell'ambito venatorio deve essere delimitata, ove possibile, da confini naturali e comunque ben determinati ed individuabili.
- 2- La tabellazione perimetrale dell'ambito territoriale di caccia deve essere eseguita a cura ed a spese del Comitato di Gestione e sotto il controllo degli Organi provinciali competenti.
- 3- Il presente ambito territoriale di caccia si estende sui territori dei seguenti Comuni della Provincia di Macerata: Visso, Serravalle di Chienti, Muccia, Pievetorina, Fiastra, Caldarola, Ussita, Gualdo, Camporotondo di Fiastrone, Tolentino, Urbisaglia, Loro Piceno, Penna San Giovanni, Mogliano, Corridonia, Morrovalle, Montecosaro, Civitanova Marche, Acquacanina, Montecavallo, Camerino, Pievebovigliana, Fiordimonte, Serrapetrona, Cessapalombo, Sarnano, San Ginesio, Bolognola, Monte San Martino, Petriolo, Monte San Giusto, Montelupone, Potenza Picena, Castel Sant'Angelo sul Nera, Pollenza.

TITOLO II

DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE E SCOPI SOCIALI

Articolo 3

- 1- E' costituita ai sensi delle norme di cui al Titolo II del Codice Civile un' Associazione per la gestione faunistica ambientale e venatoria del suddetto Ambito, denominata: "VAL DI CHIENTI Ambito Territoriale di Caccia Macerata 2": negli atti ufficiali e nella corrispondenza potrà essere altresì utilizzata la denominazione abbreviata "A.T.C. Macerata 2".
- 2 La durata dell' Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2095. Essa potrà essere prorogata, ovvero anticipata, con deliberazione dell' Assemblea o per disposizioni di legge.
- 3- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. 14.07.77 n. 616 e della Legge Regionale 05.01.95 n.
- 7, l' Associazione chiederà alla Regione Marche il riconoscimento ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.
- 4- L' Associazione ha sede in Macerata, attualmente in via Concordia n. 24/F,

Surully In

con facoltà del Comitato di Gestione di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune, aprire sedi amministrative, sedi secondarie e uffici, ma sempre nell'ambito della regione Marche, senza che ciò comporti modifica del presente statuto.

Articolo 4

- 1- L'Associazione ha come finalità la gestione dell'Ambito territoriale di Caccia "Macerata 2", attività di carattere faunistico, ambientale e venatorio nel territorio dell'A.T.C.
- 2- A tal fine l'Associazione potrà, una volta ottenuto dagli Organi Competenti l'affidamento dell' gestione dell'A.T.C., svolgere tutte le attività previste per gli organismi di gestione dalle norme via via vigenti in materia, ed in particolare dalla Legge 11.02.92. n.157 e dalla L.R. 05.01.95 n.7 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3- Essa potrà comunque svolgere ogni attività connessa con la tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente e con la promozione degli interessi e della cultura in materia faunistica, ambientale, venatoria e agricola, anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e/o la partecipazione al capitale di società e/o consorzi di imprese per la realizzazione di specifici progetti, particolarmente nel settore agricolo e forestale-ambientale e della produzione di selvaggina.
- 4- In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione potrà:
- a) Organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
- b) Studiare gli interventi per il miglioramento degli habitat;
- c) Provvedere all'attribuzione di incentivi economici ai proprietari e conduttori di aziende agricole per:
- attuare interventi mirati alla prevenzione dei danni, preferibilmente a carico di colture soggette a ripetuti ed ingenti danneggiamenti o poste in aree particolarmente esposte
- la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi della normativa europea e italiana man mano vigente; il ripristino delle zone umide e dei fossati; la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla nidificazione ed alla vita della fauna selvatica; la differenziazione delle colture:
- la tutela dei nidi e de nuovi nati di fauna selvatica, nonché dei riproduttori, anche mediante controllo dei predatori;
- la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli appostamenti di ambientamento della fauna selvatica;
- d) Proporre eventuali deleghe o modificazioni del calendario venatorio in relazione a particolari situazioni faunistiche e/o ambientali;
- e) Effettuare, anche avvalendosi della collaborazione di aziende specializzate, il monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione e prevenzione di situazioni di inquinamento e di rischio ambientale, elaborando poi organiche proposte operative da sottoporre alle amministrazioni competenti;
- f) Organizzare e gestire, anche in collaborazione con altre organizzazioni, corsi e seminari di cultura e di aggiornamento in tema faunistico e ambientale, anche in riferimento alle tecniche colturali compatibili con l'ambiente. Duluu Sir

- 5- L'Associazione potrà, ancora:
- a) gestire Zone di Ripopolamento e Cattura e Zone Addestramento Cani;
- b) gestire o assumere cointeressenze in aziende per la produzione di selvaggina, aree di rispetto venatorio ed altre aree protette. Inoltre potrà stipulare apposite convenzioni con agricoltori e titolari di aziende di allevamento di selvaggina per la fornitura di fauna da immettere nel territorio di competenza.
- 6- Al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Associazione potrà collaborare con tutte le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le Associazioni, che perseguono fini anche parzialmente analoghi. Potrà inoltre avvalersi della collaborazione di organizzazioni economiche a fine di lucro, ed inoltre potrà stipulare convenzioni, contratti e/o collaborazioni onerose con imprese e/o professionisti per il perseguimento dei fini statutari.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5

1 - I soci si distinguono in soci ORDINARI e soci AGGREGATI.

SOCI ORDINARI

- 2 I Soci Ordinari si dividono in quattro categorie: cacciatori, agricoltori, ambientalisti ed Enti Locali.
- 3 Possono essere Soci Ordinari esclusivamente: associazioni e persone giuridiche private o pubbliche, che rispondano, per ciascuna categoria, ai seguenti requisiti:
- a) CACCIATORI: le associazioni venatorie nazionali riconosciute, che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Macerata;
- b) AGRICOLTORI: le organizzazioni professionali agricole o le loro strutture locali a livello della Provincia di Macerata;
- c) AMBIENTALISTI: le associazioni di protezione ambientale rappresentate nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente, che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Macerata;
- d) ENTI LOCALI: la Provincia ed il Comune ricadente nell'ambito, che abbia la maggiore estensione di superficie agro-silvo-pastorale, e le Comunità Montane il cui territorio di competenza ricada anche parzialmente nell'ambito.
- 4 Gli Enti Locali sono soci di diritto e devono solo comunicare la propria adesione.

ivallum

Le altre categorie, le associazioni o persone giuridiche, che desiderino divenire soci, devono fare domanda al Comitato di Gestione, allegando tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti.

5 - Il Comitato di Gestione decide in maniera motivata sulla domanda entro sessanta giorni dalla data di arrivo, dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda o richiedendogli l'invio di ultariore documentazione.

ARTICOLO 6

- 1 I Soci Ordinari partecipano agli Organi Associativi tramite loro Delegati, eletti dalle rispettive organizzazioni di appartenenza in base alle norme interne di ciascuna di esse, con esclusione degli Enti Locali, i quali, a norma dell'art.10 della Legge 11/02/92 n.157, e della Delibera Giunta Regione Marche n.766 del 18.03.1996, partecipano soltanto di diritto nel Comitato di Gestione, eletto dall'Assemblea.
- 2 Ciascun Socio Ordinario accredita i propri Delegati all'Associazione, comunicando al Comitato di Gestione i loro nominativi.
- 3 In caso di contestazione, sulla designazione dei delegati, decide il Comitato di Gestione prima dell'insedianeto dell'Assemblea.
- 4 -l Delegati dei Soci Ordinari non possono assommare complessivamente a più di 50 unità coși ripartiti:
- n.19 per la categoria degli Agricoltori;
- n.19 per la categoria dei Cacciatori;
- n.12 per la categoria degli Ambientalisti.
- 5 In caso di contrasto tra Soci di una medesima categoria sul numero dei Delegati a ciascuna spettante, la controversia è demandata al Comitato di Gestione.
- 6 All'interno delle categorie degli Agricoltori, dei Cacciatori e degli Ambientalisti, i Delegati sono ripartiti tra le varie Associazioni in proporzione alla rispettiva comprovata consistenza numerica nell'ambito della Provincia.

Due o più Soci Ordinari di una medesima categoria possono accordarsi per eleggere una delegazione unitaria, dandone preventiva comunicazione al Comitato di Gestione; in tal caso le consistenze numeriche dei vari Soci avviene in base alle determinazioni della competente autorità amministrativa.

Articolo 7

SOCI AGGREGATI

- 1 Sono Soci Aggregati tutti i cacciatori iscritti all'A.T.C. . La qualità di socio aggregato è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività venatoria nell'A.T.C. e per la partecipazione a programmi di scambio con altri A.T.C. a livello regionale e nazionale.
- 2 Per i residenti nel territorio dell' A.T.C. la domanda di iscrizione va presentata al Comitato di Gestione su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale. Successivamente alla prima iscrizione, il Comitato di Gestione potrà decidere di esonerare i cacciatori già iscritti, dal presentare ogni anno il modello di domanda, ponendo però a loro carico l'onere di comunicare entro tale data, tutte le variazioni intervenute dopo la prima iscrizione.
- 3 Per i non residenti la domanda di iscrizione va presentata entro il 15 giugno di ogni anno, salvo diverse scadenze stabilite dalla legge regionale. Il Comitato di Gestione accoglie le domande con i criteri previsti dall'art. 15 comma 5 della Legge Regionale 05.01.95 n.7.

- 4 –Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato dal Comitato di Gestione e comunicato all'interessato che, entro 15 giorni può far ricorso alla Provincia competente per territorio. La Provincia deve dar risposta entro 45 giorni.
- 5 La qualità di Socio Aggregato si perde per recesso (nel rispetto dei termini dell'art. 24 C.), per esclusione o per morte.
- 6 L'esclusione del Socio Aggregato è deliberata dal Comitato di Gestione quando:
 - abbia perso l'abilitazione all'esercizio venatorio;
 - sia moroso nelle quote sociali per due esercizi;
 - sia stato condannato a pena detentiva per reato non colposo in materia venatoria o ambientale.
- 7 Il Comitato di Gestione può deliberare la sospensione del socio per un periodo da un minimo di sette giornate venatorie ad un massimo di una stagione venatoria, quando sia stato condannato per un reato in materia venatoria o ambientale.
- 8 Il socio moroso della quota sociale in corso è automaticamente sospeso dall'esercizio dell'attività venatoria e dal godimento di ogni altro diritto inerente allo stato di socio.

Articolo 8

QUOTE SOCIALI

1 - Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 05/01/95 n.7 l'iscrizione all'Ambito Territoriale di Caccia, per quanto riguarda la caccia alle specie di fauna selvatica stanziale (lepre, fagiano, starna, coturnice e pernice rossa) è subordinata al versamento annuale di una quota stabilita entro il 31 maggio di ogni anno dal Comitato di Gestione, che non può essere inferiore ad € 50,00.

Indipendentemente dal tipo di caccia, l'iscrizione all'Ambito (prescelto o di diritto) è da intendersi obbligatoria.

- 2 Per chi esercita la caccia da appostamento fisso la quota di iscrizione minima è di € 15,00, con l'obbligo di curare l'ambiente in maniera idonea nel raggio di m.100 dall'appostamento o dall'impianto.
- 2 bis Per chi esercita la caccia agli ungulati, la quota da versare verrà stabilita annualmente dal Comitato di Gestione sulla base della rendicontazione dell'anno precedente e contenuta nei limiti massimi stabiliti dalla Regione Marche.
- 3 Tutte le quote per le varie tipologie di caccia e le modalità di iscrizione e versamento potranno essere successivamente variate con apposita delibera del Comitato di Gestione, ma sempre contenute nei limiti previsti dalla L.R. 07/1995.

TITOLO IV

ORGANI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA E LORO FUNZIONAMENTO

Articolo 9

- 1 Sono Organi dell'Ambito Territoriale di Caccia, così come individuati dal primo comma dell'art.17 della L.R. 05/01/95 n.7:
- a) L'Assemblea dei rappresentanti dei Soci Ordinari;
- b) Il Presidente del Comitato di Gestione;

Direction Davo

- c) Il Comitato di Gestione;
- d) Il Revisore Contabile Unico.

Articolo 10 L'ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI

- 1 L'Assemblea è composta dai Delegati delle tre categorie dei Soci Ordinari, che ogni cinque anni provvedono al loro rinnovo. Ove uno o più Soci non provvedano ad accreditare tempestivamente i propri Delegati o questi siano dichiarati ineleggibili o decaduti, quorum e maggioranza sono calcolati in relazione ai Delegati accreditati, ciò anche nel caso che per una o più componenti nessun Delegato risultasse accreditato.
- 2 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato di Gestione, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo, entro il termine massimo di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, prorogabile fino ad un massimo di 180 giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell' Associazione.

 Inoltre, quando almeno un quarto dei Delegati dei Soci ne faccia richiesta, indicando l'argomento da

a) In sede ordinaria:

- elezione del Comitato di Gestione (successivamente a quello nominato inizialmente dal Presidente della Provincia giusto il disposto del secondo comma dell'art.18 della L.R. 7/95) e sostituzione dei membri cessati;
- elezione del Revisore Contabile Unico:

trattare, per deliberare sui seguenti argomenti:

- compensi e rimborsi spese, spettanti ai componenti il Comitato di Gestione, ove la legge lo consenta, e al Revisore Contabile Unico;
- approvazione del Regolamento dell'Associazione, su proposta del Comitato di Gestione;
- azione di responsabilità nei confronti di Amministratori e/o Revisore dei Conti;
- ogni altra materia, che sia sottoposta con delibera del Comitato di Gestione;
- ogni altra materia, che sia sottoposta su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri, inviata al Presidente almeno dieci giorni prima della riunione;
- b) In sede straordinaria:
- modificazione dell'atto costitutivo;
- scioglimento dell'Associazione, nomina e poteri dei liquidatori.
- 3 La convocazione è inviata almeno dieci giorni prima della riunione a tutti i Soci Ordinari a mezzo di raccomandata, e a tutti i Delegati a mezzo di posta ordinaria o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione.

Miraelland She

- 4 L'Assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Macerata.
- 5 L'Assemblea è presidente dal Presidente o, in assenza, da chi ne fa le veci; il Presidente nomina il Segretario, scelto fra i Delegati, il quale svolge anche le funzioni di verbalizzante.

Articolo 10 Bis

Sono ineleggibili, e se eletti decadono dall'incarico, i Delegati condannati definitivamente per fatticomportanti l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria e ambientale anche contravvenzionali, purché sia per essi prevista la pena edittale dell'arresto.

La decadenza deve essere dichiarata dall'assemblea dei soci ordinari su proposta del Comitato di Gestione; il Delegato decaduto deve essere sostituito dall'associazione che lo ha eletto o designato.

Articolo 11

- 1 Salvo quanto disposto per la nomina delle cariche sociali, l'Assemblea delibera:
- a) In sede ordinaria:
- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Delegati in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno il quaranta per cento dei Delegati e con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei Delegati presenti;
- b) In sede straordinaria:
- in prima e seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Delegati in carica aventi diritto al voto.
- 2 Per le deliberazioni riguardanti persone e per la nomina delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto; in ogni altro caso avviene per alzata di mano.

Nella determinazione dei voti le astensioni non vengono computate tra i voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

- 3 Per l'elezione del Comitato di Gestione l'Assemblea procede come segue:
- I Delegati di ciascuna categoria di Soci Ordinari eleggono i membri del Comitato, che spettano alla propria componente;
- ciascun Delegato può indicare sulla scheda il nome di un candidato da eleggere per la propria componente;
- per ciascuna componente risultano eletti i candidati, che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenze;

in caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano.

Articolo 12

IL PRESIDENTE

- 1 -Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
- Il Presidente è eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi componenti nella prima seduta di 2 insediamento.
- In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, anch'egli eletto nella prima 3 seduta, o in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità in carica o, in subordine, di età.
- 4 -Il Presidente:
- convoca il Comitato di Gestione, fissando la data e l'ordine del giorno della sedutà;
- presiede le riunioni del Comitato di Gestione e dell'Assemblea:
- rappresenta l'Associazione negli organismi pubblici e privati, cui essa aderisce, salvo che il Comitato di Gestione non conferisca caso per caso specifica delega ad altro proprio componente.
- 5 -Il Presidente cura che gli atti adottati dal Comitato di Gestione siano poi attuati.
- Ogni altra azione e/o provvedimento che venissero adottati in via d'urgenza, dal Presidente autonomamente, devono essere sottoposti a ratifica da parte del Comitato di Gestione nella seduta immediatamente successiva alla data, in cui detti provvedimenti sono stati adottati.

Articolo 13

IL COMITATO DI GESTIONE

- Il Comitato di Gestione, che rimane in carica per cinque anni, è composto da undici 1 rappresentanti di cui otto eletti in seno alle seguenti componenti:
- tre rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative;
- tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;
- due rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche;

Gli altri tre componenti, che fanno parte di diritto, sono designati:

- un rappresentante della Provincia esperto in materia venatoria;
- un rappresentante del Comune con maggiore superficie agro-silvo-pastorale, ricompreso nell' ATC:
- un rappresentante della Comunità Montana.

Tutti i rappresentanti di cui sopra sono scelti fra persone residenti nell'ambito territoriale di caccia.

1 bis - Le cariche di Presidente e componente del Comitato di Gestione degli ATC sono incompatibili rispettivamente con quelle di Presidente della Regione, di Assessore Regionale, di Consigliere Regionale, di Presidente della Provincia, di Assessore Provinciale e di Consigliere Provinciale.

Esso esercita tutte le funzioni ed i compiti assegnati dall'art. 19 della Legge regionale 5 Gennaio 1995 n.7 e successive modificazioni, nonché tutti i poteri che il presente statuto non devolve ad altri Organi. In particolare esso: LARMONIA QUO

- a) Predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- b) Convoca, attraverso il Presidente, le Assemblee dei Soci Ordinari e ne predispone l'ordine del giorno;
- c) Vigila sul comportamento dei Soci Ordinari e Aggregati e dei Delegati e prende le eventuali misure di propria competenza o le sottopone all'Assemblea ove di competenza di questa;
- d) Vigila sull'operato di eventuale personale dipendente e/o collaboratori esterni con facoltà di assumere e licenziare tale personale;
- e) Tiene rapporti con altri A.T.C., anche al di fuori della Regione, cercando di sviluppare con essi ogni utile forma di collaborazione e di sinergia;
- f) Tiene rapporti con gli Organi Regionali e Provinciali, avanzando ai competenti Organi proposte e richieste in materia faunistica, venatoria e ambientale che riguardano il territorio dell'A.T.C.;
- g) Gestisce le Z.R.C. e le Aree di rispetto venatorio. Può altresì collaborare nella gestione dei campi di addestramento cani e nelle Aziende Faunistiche ed Agrituristiche venatorie. Aziende per la Produzione di Selvaggina gestite dall'Associazione o nelle quali essa abbia assunto cointeressenze;
- h) Promuove e organizza le iniziative promozionali, culturali e di studio e ricerca, anche collaborando con Enti Pubblici e con privati;
- i) Attua i deliberati dell'Assemblea e svolge tutti i compiti, che dalle norme europee, nazionali, regionali e provinciali incombono sull' A.T.C.;
- j) Il Comitato può delegare ai propri componenti l'esecuzione di specifiche attività e ciò in via generale o di volta in volta.
- k) Trasmette alla Provincia, entro il **31 Marzo** di ogni anno, il rendiconto tecnico e finanziario, relativo all'utilizzo dei finanziamenti eventualmente assegnati a carico del bilancio provinciale o regionale.
- I) Individua la collaborazione dei proprietari e dei conduttori di fondi rustici, per realizzare opere di miglioramento ambientale ed azioni di incremento e salvaguardia della fauna selvatica.
- 2. Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide solo se risultano presenti in prima convocazione almeno due terzi dei componenti, ed in seconda convocazione almeno un terzo dei componenti.
- 3. Le decisioni assunte sono valide quando vengono deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti e votanti. L'astensione non viene computata tra i voti validi: in caso di parità prevale il voto favorevole del Presidente.
- 4. Le riunioni del Comitato di Gestione vengono convocate dal Presidente, il quale provvede a stilare l'ordine del giorno della seduta, tenendo presente anche delle eventuali proposte avanzate in tal senso dai componenti del Comitato e/o di quelle formulate dall'Assemblea dei Delegati.

Il Comitato di Gestione può altresì essere convocato su richiesta di almeno la metà dei propri componenti.

La convocazione del Comitato deve essere comunicata ad ogni membro tramite lettera a mezzo di posta ordinaria e, su richiesta scritta, anche per e-mail o fax almeno sette giorni prima della data fissata. Per convocazioni urgenti è consentito l'avviso telefonico, telegrafico, a mezzo di fax o di e-mail, anche in deroga al limite di tempo di cui sopra.

- 5 Tutte le sedute del Comitato di Gestione dovranno essere verbalizzate dal Segretario. Ciascuno dei Consiglieri intervenuti ha facoltà di chiedere l'inserimento nel verbale delle proprie dichiarazioni di voto. Sarà compito del Segretario verbalizzante presentare gli atti della seduta in occasione di quella successiva per la lettura del verbale e la definitiva approvazione e/o ratifica.
- 6 In assenza del Segretario il Presidente designa, tra i presenti, il verbalizzante della seduta i verbali di seduta, sottoscritti sia dal Presidente che dal Segretario, sono numerati progressivamente e raccolti nel "registro dei verbali". Le Deliberazioni assunte dal Comitato di Gestione sono anch'esse numerate e datate progressivamente.
- 7 Tutti gli atti predisposti dal Comitato di Gestione ed i verbali delle riunioni sono consultabili, su motivata richiesta scritta, da chiunque vi abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso; sempre nel rispetto di altri interessi meritevoli di tutela, che si frappongono all'accoglimento della richiesta di accesso.
- 8 Il Membro del Comitato di Gestione verrà considerato assente giustificato se comunica, per iscritto o telefonicamente, prima dell'apertura della seduta, la motivazione dell'impossibilità di partecipare. Ciò dovrà essere riportato anche nel verbale di seduta. In mancanza di tale comunicazione, il Consigliere verrà considerato assente ingiustificato.
- 9 Dopo tre assenze ingiustificate consecutive il Comitato di Gestione potrà dichiarare la sua decadenza.

Articolo 13 bis

POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione esercita tutti i poteri legali che, la Legge, i Regolamenti o lo Statuto non delegano ad altri Organismi. In particolare detti poteri sono:

- a) potestà deliberativa nelle materie di propria competenza;
- b) potestà di certificazione in ordine allo status venatorio dei propri iscritti;
- c) potestà di autoorganizzazione interna dell'Associazione;
- d) potestà di autotutela, ossia la possibilità di farsi ragione da sé con i mezzi amministrativi a sua disposizione;
- e) imporre oneri e contributi, nei limiti della normativa vigente;
- f) stipulare convenzioni per forniture di beni e servizi, nei limiti della normativa vigente e con le modalità stabilite dal regolamento contabile interno ;
- g) esprimere pareri in materia faunistica, venatoria e ambientale, che riguardino il territorio dell' A.T.C., il Piano Faunistico Provinciale ed il calendario venatorio annuale;
- h) provvedere all'accertamento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed erogare il contributo di risarcimento attribuibile alla propria sfera di competenza;
- i) stabilire programmi di prevenzione dei danni e di interventi di miglioramento ambientale;
- j) erogare contributi in favore dei proprietari o dei conduttori di fondi, finalizzati alla prevenzione dei danni e per la tutela e l'incremento della fauna selvatica.
- k) Istituire commissioni di lavoro composte da alcuni Membri del Comitato di Gestione, a cui possono essere invitati, a titolo consultivo, anche soggetti esterni ad esso e tecnici competenti in materia.

Articolo 14

IL REVISORE CONTABILE UNICO

- 1- Il Revisore Contabile Unico è eletto dall'Assemblea.
- 2 Il Revisore Unico resta in carica per cinque anni: a lui sono attribuiti i poteri ed i doveri stabiliti dalla legge; in particolare controlla la regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi e dello statuto.

Articolo 15

ORGANISMI TERRITORIALI

- 1 Il Comitato di Gestione può, anche in esecuzione di apposite norme regionali provinciali o del Regolamento dell'Associazione, avvalersi di personale ed organismi, che collaborino alla gestione di determinate aree dell'A.T.C. o di specifici progetti in campo faunistico, venatorio o ambientale...
- 2 Ove lo richiedano motivi di opportunità e di efficienza per l'esecuzione dei compiti affidati, tali Organismi possono essere composti anche da persone che non siano Delegati dei Soci Ordinari.
- 3 Il Comitato di Gestione potrà altresì costituire Comitati di Referenti Locali, sempre allo scopo di favorire la partecipazione alla gestione del territorio per le finalità indicate dalle Leggi e dai regolamenti.

L'attività dei componenti i Comitati dei Referenti Locali è gratuita.

Il Comitato di Gestione potrà riconoscere solo le spese documentate per incarichi espressamente delegati dallo stesso.

Tuttavia, al fine di incentivare l'attività dei Referenti Locali, il Comitato di Gestione potrà deliberare l'assegnazione di "modesti contributi finanziari" a favore di questi.

Articolo 15 bis

PROCEDURE PER LA SOSTITUZIONE E LA REVOCA DEI COMPONENTI IL COMITATO DI GESTIONE

I componenti del Comitato di Gestione cessano dal loro incarico nei seguenti casi: morte, dimissioni e revoca.

In caso di morte o di dimissioni, il Comitato informa l'organizzazione di categoria della quale il cessato era espressione. L'organizzazione fornisce in sua sostituzione un nuovo nominativo secondo il proprio regolamento. Il Comitato di Gestione prende atto e nomina il nuovo designato, il quale resta in carica fino alla scadenza del Comitato in essere.

Il componente del Comitato può essere revocato quando:

- sia risultato assente ingiustificato per tre riunioni consecutive nel corso dell'anno;
- abbia commesso infrazioni in materia venatoria, per cui venga disposta la sospensione della patente di caccia;
- abbia commesso infrazioni dolose alle leggi sull'ambiente.

Merryand Sol

Nei suddetti casi si revoca il rappresentante, che viene sostituito con le procedure di cui al precedente comma II.

Articolo 15 Ter

RIMBORSI SPESE E GETTONI DI PRESENZA

- 1- Per i Componenti del Comitato di Gestione è ammesso il rimborso spese per la partecipazione alle riunioni, a quelle delle Commissioni, ad altri incontri per attività e sopralluoghi per conto dell' A.T.C. Macerata 2, solo quando sono pari o superiori a dieci chilometri di distanza.
- 2- L'uso del mezzo proprio viene rimborsato nella misura di un quinto del prezzo della benzina super a chilometro percorso, oppure secondo le tariffe A.C.I. o secondo altre decisioni assunte dal Comitato di Gestione.
- 3- Tale rimborso può essere autorizzato dal Comitato di Gestione anche a tecnici ed operatori, incaricati o convenzionati con l' A.T.C. Macerata 2, per attività comandate o documentate fuòri dalla sede dell' A.T.C.-
- 4 Tenuto conto delle disposizioni della L.R. n. 7/95 e successive modificazioni, il Comitato di Gestione può annualmente deliberare l'attribuzione di un "gettone di presenza" per la partecipazione alle riunioni ed alle commissioni. In caso di più riunioni in una stessa giornata, il gettone di presenza da corrispondere sarà uno solo.
- 5- Tenuto conto delle diverse responsabilità ed impegni, l'entità del gettone di presenza può essere differenziata tra quella prevista per il Presidente da quella per gli altri componenti del Comitato di Gestione.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 16 - PATRIMONIO DELL' A.T.C.

- 1-II Patrimonio dell' A.T.C. è indivisibile, sia durante la vita dell' Associazione, sia in caso di suo scioglimento.
- 2 Il patrimonio dell' A.T.C. è composto da:
 - a) fondo di dotazione costituito dalle quote di iscrizione in denaro versato dagli iscritti;
 - b) beni mobili ed îmmobili di proprietà dell' Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - c) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di Enti e soggetti pubblici e privati;
 - d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 17 - RISORSE ECONOMICHE

- 1 Per il proprio funzionamento, l' A.T.C. trae risorse economiche da:
 - a) quote associative annuali;
 - b)contributi degli aderenti e dei privati;
 - c) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche:
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite derivanti dal patrimonio.
- 2 Tutte le entrate devono essere destinate alla realizzazione delle finalità dell' Associazione.

Art. 18 - BILANCIO D'ESERCIZIO

- 1 L'esercizio sociale dell' A.T.C. ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2 Entro il mese di marzo dell'anno successivo, Il Comitato di Gestione redige il bilancio consuntivo, che sottopone all'approvazione dell' assemblea. Qualora particolari esigenze lo richiedano, la redazione del bilancio può essere posticipata al mese di aprile.
- 3 Il Bilancio consuntivo è redatto secondo il principio della competenza ed è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale.
- 4 I Bilanci devono prevedere, con apposito capitolo, la dotazione del Fondo per la prevenzione ed il contributo all'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica nel territorio dell' A.T.C.
- 5 Eventuali avanzi di gestione devono essere preventivamente imputati alla costituzione e integrazione o reintegrazione del Fondo di Riserva, nonché alla integrazione del Fondo per la prevenzione ed il contributo all'indennizzo dei danni.
- 6 Gli ulteriori avanzi di gestione possono essere destinati solo alle attività istituzionali dell'A.T.C.
- 7 E' fatto divieto di ripianare eventuali perdite di gestione mediante ricorso al credito o l'assunzione, sotto qualsiasi forma, di finanziamenti.
- 8 E' fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
- 9 I bilanci devono restare depositati presso la sede dell' A.T.C., nei 15 giorni anteriori alla data di convocazione dell' Assemblea che li approva, a disposizione dei Soci.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 19 - LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

- 1 In caso di scioglimento dell' A.T.C., da qualsiasi causa determinato, saranno nominati uno o più liquidatori ai quali saranno conferiti i necessari poteri ed attribuiti gli eventuali compensi.
- 2 Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell' A.T.C. possono essere revocati con delibera dell' Assemblea.
- 3 Il Patrimonio, che residua al termine della liquidazione, sarà devoluto ad Enti, che hanno finalità simili a quelle dell' A.T.C. o a fini di pubblica utilità.
- 4 Sono esclusi rimborsi o devoluzioni a favore dei soci, sotto qualsiasi forma.
- 5 In caso di accorpamento di A.T.C. operanti nella stessa Provincia, il Patrimonio Netto entrerà a far parte della nuova Associazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 20 – INCOMPATIBILITA

- 1 Coloro che ricoprono le cariche di Presidente o di componente del Comitato di Gestione non possono instaurare con l' Associazione alcun rapporto economico connesso con le proprie attività imprenditoriali, commerciali, industriali e professionali.
- 2 La disposizione di cui al comma precedente, si applica anche nei confronti del Revisore Contabile Unico.

Art. 21 - NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1 Ogni revisione del presente statuto dovrà essere adottata nel rispetto delle disposizioni dettate dalla L.R. n. 7/1995 e successive modificazioni.
- 2 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle altri leggi in materia.